



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO COMMERCIO  
DIVISIONE SERVIZI COMMERCIO**

**ATTO N. DEL 857**

**Torino, 13/12/2022**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Assente, per giustificati motivi, la Vicesindaca Michela FAVARO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**OGGETTO:** RICONOSCIMENTO DI NUOVA LOCALIZZAZIONE URBANA NON ADDENSATA L1 IN VIA FARINELLI ARTURO 36/9 PER ATTIVAZIONE MEDIA STRUTTURA DI VENDITA – ART. 12 ALL. 1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 MARZO 2015 (MECC. 2014-05623/016).

La Società BORELLO S.R.L. codice fiscale 04890700018, in data 25 ottobre 2022 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Torino domanda di autorizzazione per l'attivazione di una media struttura di vendita, tipologia M-SAM2, con superficie di vendita di mq. 600, settore merceologico alimentare e non alimentare, da localizzare all'interno di una nuova Localizzazione urbana non addensata L1, in via Farinelli Arturo n. 36/9.

Trattandosi di insediamento commerciale di media struttura di vendita è stata presentata istanza secondo normativa vigente, con contestuale richiesta di riconoscimento di una nuova Localizzazione urbana non addensata L.1. Sulla base dei criteri comunali di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del marzo 9 marzo 2015, mecc. 2014-05623/016, All. 1, art. 12, il riconoscimento delle localizzazioni L.1 può avvenire su richiesta dei soggetti interessati, in sede di procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali e si perfeziona con l'approvazione da

parte della Giunta Comunale. All'interno delle localizzazioni L.1 la tabella di compatibilità degli insediamenti commerciali, come prevista dagli strumenti di programmazione comunali, ammette l'insediamento di medie strutture sino a mq. 2500 di superficie di vendita.

La documentazione pervenuta è stata esaminata al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento della localizzazione L1.

In riferimento alla richiesta di autoriconoscimento della localizzazione L1 è opportuno segnalare che, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A art. 14 comma 3, da ultimo aggiornata con D.C.R. 191-43016/2012, i Comuni in presenza dei presupposti previsti dalla normativa regionale non hanno la facoltà di limitare il riconoscimento di Localizzazioni Urbane non addensate L1.

L'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali per la verifica dei requisiti sulla base della documentazione prodotta (all. 1), ha determinato le seguenti valutazioni:

- Servizio Trasformazioni Urbane e Strategiche e Spazio Pubblico: parere di compatibilità urbanistica prot. 3261/2022 del 23/11/2022 (all. 2);
- Divisione Qualità Ambiente – Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali: parere di compatibilità ambientale prot. 10116 del 11/11/2022 (all. 3);
- Divisione Infrastrutture e Mobilità - Area Mobilità: parere prot. 21168 del 05/12/2022 (all. 4) in merito alla compatibilità dell'area di movimentazione merci e viabilità.
- Area Edilizia Privata: risulta la presentazione di pratica edilizia per l'intervento di manutenzione straordinaria pesante di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), art.22, comma 1, lettera a) del D.P.R. n.380/2001, pratica prot. edilizio 2022-9-20873 del 19/10/2022, archiviata con esito favorevole.
- Dipartimento Commercio – SUAP: la verifica dei parametri per il riconoscimento della Localizzazione urbana non addensata L1 previsti dalla D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A, art. 14, così come recepiti dai Criteri Comunali con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2014-05623/016, All. 1 art. 12, ha dato esito favorevole.

Il perimetro della Localizzazione L1 include l'edificio a destinazione commerciale nel quale verrà insediata la Media Struttura di Vendita di Tipologia M-SAM2 di mq. 600 di superficie di vendita, i posti a parcheggio e le aree di servizio all'attività commerciale - quali le aree di carico-scarico e la viabilità di distribuzione dei posteggi, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A, art. 24, comma 2, punto 2, per una superficie complessiva di mq. 5.191,5 così come meglio rappresentato nell'allegata planimetria (all. 5).

Si dà atto che non è richiesta la presentazione della documentazione prevista dall'Articolo 12 dei Criteri Comunali di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2014-05623/016, all. 1, in quanto la superficie di vendita è inferiore a 1800 mq.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della D.C.R. 563-13414/1999 s.m.i., All. A, art. 14 comma 3, e D.C.C. 9 marzo 2015 mecc. 2014-05623/016, All. 1, art.12, la Localizzazione commerciale urbana non addensata L.1. "Via Farinelli Arturo 36/9" di mq. 5.191,5 come meglio rappresentata dettagliatamente nell'allegata planimetria (all. 5), parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento All. 2 alla Circolare Prot. 16298 del 19.12.2012 (all. 6);
3. di dichiarare, constatata l'urgenza di rispettare i termini di conclusione del procedimento amministrativo disposti dal D.Lgs. 222/2016, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Paolo Chiavarino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Flavio Roux

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-857-2022-All\_1-all1-relazione-04890700018-11102022-1441.014.pdf 
2. DEL-857-2022-All\_2-all2-\_73\_P\_2022\_(c)\_risposta\_PARERE.pdf 
3. DEL-857-2022-All\_3-all3-impatto\_commerciale\_Borello\_via\_Farinelli\_36\_MB.pdf 
4. DEL-857-2022-All\_4-all4-farinelli\_36-9\_borello\_signed.pdf 
5. DEL-857-2022-All\_5-all5-planimetria\_04890700018-11102022-1441.003.pdf 
6. DEL-857-2022-All\_6-All6-VIE\_delibera.pdf 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento